



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

42[^] Seduta

Giovedì 4 luglio 2024

Deliberazione n. 301 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tredici articoli, che sono approvati per come emendati, pone in votazione la proposta di legge n. 247/12[^] nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 301 del 4 luglio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

LAGHI LA VOTA DI GIZZERIA

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2024.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge persegue l'obiettivo di istituire la Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria, localizzata sul litoraneo tirrenico della provincia di Catanzaro, ricadente nel Comune di Gizzeria (CZ). L'area di che trattasi è quella già ricadente all'interno di una più ampia ZCS Laghi La Vota cod. IT9330087 e corrisponde alla parte dell'area ricompresa nel Parco extraurbano "Parco Laghi La Vota" i cui lavori per la sua realizzazione sono già in corso e finanziati dalla Regione Calabria nell'ambito del Programma Operativo Regionale, all'interno del Progetto Integrato di Sviluppo Locale denominato "Costa degli Ulivi". Di seguito le caratteristiche ambientali e naturalistiche che caratterizzano il sito.

La superficie totale è pari a circa 113 Ha e comprende una fascia parallela alla linea di costa che parte dalla battigia per una profondità di circa 650 metri e una lunghezza di circa 1,7 Km, al di sotto della S.S. 18.

La finalità è quella di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti di tutela, misure di recupero, gestione, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica e paesaggistica, che può rappresentare una risorsa notevole per la Regione Calabria, per gli enti locali e l'intera comunità, anche dal punto di vista turistico ed economico.

L'area è un sistema ambientale e paesaggistico di grande valore, determinandosi con formazioni vegetazionali e faunistiche di riconosciuto pregio e importanza per l'Italia e per l'Europa.

Uno scenario di rara bellezza che può essere considerato come uno dei più importanti siti dell'Italia meridionale per la conservazione delle aree umide, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale. Pertanto, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta una delle aree di riferimento per la conservazione dell'habitat delle dune marine e delle aree umide.

L'istituzione della Riserva è dunque un'esigenza di tipo conservazionistico per salvare un biotopo sempre più raro, ma è anche un fondamentale strumento per avviare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, rilancio culturale, salvaguardia del paesaggio e recupero ambientale (per quelle parti di territorio compromesse).

In pratica, non solo l'area individuata, ma tutto il sistema ambientale connesso, beneficerà della nascita della Riserva. Ulteriori benefici si avranno in ambito urbanistico e sociale con tutte le attività di educazione ambientale, studi e



Consiglio regionale della Calabria

ricerche connesse; in più, si riqualificheranno aree compromesse con ricadute positive sui comparti ambientali: aria, acqua (in particolare le falde acquifere), suolo.

Un'area protetta, in genere, è sinonimo di qualità ambientale, ed è già di per sé un bel ritorno di immagine per le attività economiche e produttive presenti all'interno o limitrofe all'area. Inoltre, attraverso appositi disciplinari (di prodotto e di processo) e la nascita del marchio o dell'emblema di qualità etico-ambientale della Riserva, si potrà garantire una migliore qualità e compatibilità ambientale dei prodotti e servizi.

Riqualificare e gestire l'area secondo criteri di protezione e tutela permetterà una corretta fruizione della stessa, e si potranno pianificare interventi in base alle emergenze e alle esigenze naturalistiche e culturali presenti, nonché valutando le scelte economiche più appropriate.

In definitiva, l'istituzione della Riserva naturale regionale dei Laghi La Vota di Gizzeria si qualificherebbe come un'opportunità di tutela, di bellezza, risorsa per l'economica locale e per l'offerta turistica, ma anche una scelta in linea con la recente risoluzione dell'Europarlamento sulla "Strategia sulla Biodiversità" per il 2030.

Un elemento di pregio, fonte di progettualità, con straordinarie potenzialità e ricadute, anche economiche, soprattutto per la vicinanza all'area urbana e quindi per la facilità di accesso.

Si tratta non solo di salvaguardare un patrimonio naturalistico di grande valore, ma anche di sviluppare programmi di ricerca e tutela, di educazione ambientale, nuove strutture di formazione ed educazione, conservando e valorizzando il patrimonio architettonico e storico, quello genetico, sviluppando altresì percorsi culturali-naturalistici, favorendo la nascita di un centro studi, dando vita a quello che potrà essere definito un laboratorio a cielo aperto a due passi dalla città.

La Riserva potrebbe assicurare maggiore coerenza e un "rinforzo" notevole alla rete naturalistica calabrese, sia in termini di tutela che di offerta turistica, favorendo un importante collegamento con le altre aree protette calabresi.

Dal punto di vista giuridico, la presente legge è stata tracciata nel rispetto del complesso quadro delle competenze costituzionali in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, ed in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale



Consiglio regionale della Calabria

24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

È opportuno ricordare che quella dell'ambiente, per articolazione e complessità di contenuti ed aspetti, è materia trasversale nel senso che “sullo stesso oggetto insistono interessi diversi quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni” (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

Il riparto delle competenze in questa materia non può essere considerato in termini di rigida separazione di funzioni, ma in un'ottica di integrazione e coordinamento dei ruoli e delle funzioni in vista della maggiore adeguatezza dell'intervento, nell'ambito dei principi di differenziazione e coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. In quest'ottica, la sopra riferita trasversalità della materia è da intendersi, altresì, come idoneità del valore ambiente ad essere normato da leggi regionali a garanzia di una maggiore tutela degli interessi ambientali di volta in volta coinvolti e delle specificità dei territori.

Alla luce di quanto analizzato, dunque, appare evidente che l'impianto normativo della presente legge rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale appena descritti introducendo misure e azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago La Vota” è univocamente determinato dal Codice Natura 2000 di identificazione del sito IT9330087, così come indicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, ai sensi della Direttiva Habitat dell'Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Attraverso ricerca bibliografica e indagini di campo sono state identificate le caratteristiche principali del Sito di Interesse Comunitario denominato “Lago La Vota” ricadente nel Comune di Gizzeria. Vengono riportate le “Informazioni Ecologiche”: tipi di habitat, uccelli migratori abituali, mammiferi, anfibi, rettili, specie importanti di flora e fauna, “Qualità ed Importanza” e “Vulnerabilità”. Partendo dalle informazioni ecologiche è stato possibile definire gli aspetti peculiari della SIC come riportato nei seguenti paragrafi.

Il SIC (ora ZCS) “Lago La Vota” è uno dei pochi esempi nella regione di ambiente costiero e lagunare e, nonostante la forte pressione antropica a cui è stato sottoposto, ha ancora caratteristiche botanico-vegetazionali peculiari e di alto significato naturalistico, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di biodiversità. Nella rete Natura 2000 della Calabria sono state incluse tutte le



Consiglio regionale della Calabria

zone umide costiere più significative della regione (Foce del Neto, Foce del Crati, Saline Joniche, Lago Angitola, ecc.) in quanto rappresentano i pochi residui di un complesso di habitat in drastica riduzione nel territorio regionale a causa dei numerosi interventi di bonifica delle zone costiere. I Laghi La Vota sono in ogni caso l'unico esempio di ambienti lagunari nella regione. Il sito è caratterizzato dalla presenza di un insieme di laghi di acqua salmastra così identificati: La Vota, che è il lago più grande, La Vota Piccola che è poco più che una pozza, e La Vota Piraina, nei pressi dell'abitato Gizzeria Lido, collegata al mare permettendo il deflusso l'acqua. Negli anni Ottanta si è formato un nuovo lago, detto La Vota Nuova e nel 2006 si è formato un ulteriore lago, proprio grazie al collegamento con il mare, La Vota Piraina (o meglio conosciuto come Maricello). I laghi sono separati tra loro da dune di sabbia di diversa ampiezza che si estendono per circa 5 chilometri. Le acque dolci degli invasi e l'acqua salmastra del mare s'incontrano dando via ad un'area in continua evoluzione. Il rimescolio causato dalle maree e l'arrivo di acqua dai fiumi rendono questo ambiente ricco di pesci (cefali, orate, anguille, molluschi), di vegetazione e meta di diversi tipi di uccelli (beccacce, germani reali, cicogne, il falco pescatore e il falco di palude, il tarabuso, il tarabusino, l'airone rosso, la sgarza ciuffetto, l'airone cenerino, folaghe ed anatre e tante altre specie di uccelli migratori) che, grazie al clima mite e alla vicinanza al mare, individuano un ambiente adatto allo svernamento e alla nidificazione. L'area intorno ai laghi è ricca di canneti e della presenza di varietà botaniche come lo sparto pungente (*Ammophila littoralis* o *arenaria*) e la rarissima *Ipomea sagittata*. Poiché si tratta però di un patrimonio sottoposto a continue minacce e aggressioni antropiche, è augurabile che per i laghetti La Vota ci sia una maggiore attenzione mediante l'adozione, per esempio, di un piano organico di tutela e di valorizzazione naturalistica, con il recupero e la rinaturalizzazione delle aree degradate, la realizzazione di un Osservatorio che accolga anche le visite guidate da parte delle scuole, la salvaguardia della particolare flora e della fauna presenti, l'organizzazione di percorsi guidati. Solo così sarà possibile conservare la natura dell'unico lago costiero della Calabria tirrenica, che sopravvive, nonostante tutto, ai ripetuti assalti dell'uomo.

L'origine della zona lacustre si fa risalire al terremoto del 1638 che causò, nella località detta "Maricello" di Gizzeria Lido, uno sprofondamento del terreno, questo formò a sua volta un lago chiamato Maricello, che comunicava col mare attraverso uno stretto canale. Per lo stesso motivo si formarono nella località



Consiglio regionale della Calabria

altri laghi chiamati volgarmente le "Vote" di cui una per una superficie più ampia delle altre, prese il nome di "Vota Grande", dove fino al 1860 approdavano dei bastimenti. Nel Feudalesimo, il "Maricello", con le terre circostanti, apparteneva all'ordine Gerosolimitano e per esso ai Cavalieri di Malta, residenti in S. Eufemia, questi ne pretendevano i loro diritti in natura, ovvero rotoli d'anguille. Abolito tale ordine, il lago e le terre confinanti divennero di proprietà del demanio nel 1806 e, dopo vari passaggi, la zona passò ad appartenere al Comune di Gizzeria a partire dal 1913 circa. Da studi e ricerche effettuate risulta che nell'ultimo secolo la conformazione dei bacini è mutata a causa dei processi di interrimento, di erosione e di progradazione costiera, nonché delle opere di bonifica idraulica avviate fin dai primi decenni del Novecento. Più precisamente i laghi "La Vota" presentavano un'estensione complessiva di circa 230.000 mq. Il lago denominato "Maricello" aveva un'estensione di circa 17.000 mq. Per le successive opere di bonifica (per favorire l'urbanizzazione della fascia costiera), il convogliamento delle acque dei torrenti Casale, Zingaro, Zinnavo e Forcita, gli apporti che i medesimi torrenti hanno prodotto nel corso degli anni, il generale arretramento delle spiagge per effetto dell'erosione marina in corso sulle coste tirreniche. Il Lago La Vota arriva ad una superficie di circa 63.000 mq, mentre il bacino Maricello ha subito, essendo stato utilizzato come piccolo porto turistico, processi di interrimento dovuti a continue operazioni di dragaggio delle sponde e del fondale che hanno interferito fortemente con i processi naturali. Il processo di formazione di questo complesso di laghi è dovuto alla presenza di Capo Suvero e alla deriva litorale dei sedimenti provenienti da settentrione. Le correnti di marea trasportano il loro carico di sedimenti lungo la costa giungendo sino a Capo Suvero, e poi tendono a disperdersi nel Golfo di S. Eufemia. Ne risulta la deposizione dei sedimenti, che hanno formato dei cordoni litorali ortogonali e paralleli alla costa, con lagune tra di esse e la costa preesistente. Questo processo avrà tendenza a continuare finché la linea di costa presso Capo Suvero sarà diventata diritta. Le lagune vengono gradualmente colmate da alluvioni portate dai fiumi e da materiale di trasporto eolico. Gli ecosistemi delle coste sabbiose sono esposti ad una elevata dinamica di modificazione. Alla complessità dei sistemi precedentemente descritti si aggiunge un altro elemento, cioè quello del pesante intervento antropico che caratterizza i nostri territori costieri. Le ragioni più disparate (agricoltura, bonifica di aree paludose, sfruttamento turistico, sviluppo edilizio) fanno sì che l'ecosistema presente nella



Consiglio regionale della Calabria

zona abbia subito modificazioni morfologiche sostanziali, che ne hanno alterato non solo l'aspetto e l'estensione ma anche il regime idrico. Il dossier sul rischio di erosione costiera del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (P.A.I.) riporta per il comune di Gizzeria, dove è ubicato il SIC IT9330087 Lago la Vota, un avanzamento della costa preoccupante ai fini del mantenimento dell'habitat presente.

Articolato della legge

Dal punto di vista strutturale, la presente legge consta di tredici articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 istituisce la Riserva inquadrando la cornice normativa di riferimento.

L'articolo 2 chiarisce le finalità della legge.

L'articolo 3 individua gli obiettivi gestionali, ovvero le misure e le azioni che concretamente si devono realizzare.

L'articolo 4 indica i confini della Riserva e la fascia di rispetto.

L'articolo 5 inquadra competenze e attività che l'ente gestore deve attuare al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'articolo 6 disciplina il regolamento della Riserva. Lo stesso deve determinare le attività, i divieti, il rilascio dei nulla osta, le deroghe. Deve, altresì, programmare le specifiche misure di conservazione, contenere la perimetrazione definitiva, individuare, descrivere e normare gli habitat di interesse conservazionistico. Da ultimo individua gli strumenti partecipativi più idonei, in linea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 della l.r. 22/2023.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per l'ente gestore di adottare un "Programma triennale per la valorizzazione della Riserva", ovvero il programma gestionale, in linea con le finalità della Riserva, indirizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della Riserva. Detto programma viene integrato con quello di carattere annuale disciplinato dal successivo articolo 8.

L'articolo 8, di conseguenza, definisce il Programma annuale d'Interventi.

L'articolo 9 contiene le attività di controllo e vigilanza sulla gestione esercitate della Regione. In base all'articolo 9, l'ente gestore trasmette una relazione



Consiglio regionale della Calabria

descrittiva sulle attività svolte (es. stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate; i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione; la rendicontazione dell'attività contabile annuale ecc.).

L'articolo 10, rubricato "Tabellazione", prevede l'obbligo di definire i confini dell'area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia.

L'articolo 11 contiene le prescrizioni e divieti, parte dei quali già previsti dalla legge n. 394/1991, nonché dal regolamento di cui all'articolo 35 della stessa l.r. 22/2023.

L'articolo 12 riporta le misure transitorie e di salvaguardia, da adottare fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6.

L'articolo 13 si riferisce alla norma finanziaria, ossia descrive in dettaglio le misure finanziarie necessarie per l'istituzione e la gestione della Riserva stessa e dunque per consentire effettiva e concreta attuazione alla presente legge.

Alla legge si allegano i seguenti documenti:

- Relazione scientifica e descrittiva generale
- Cartografie con inquadramento dell'area della Riserva

Relazione tecnico – finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata all'articolo 13.

Di seguito si specificano in apposite tabelle, per come sotto riportate, le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



Consiglio regionale della Calabria

La presente legge, considerati gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio della Riserva, prevede, in particolare, che la Regione Calabria, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, eroghi un contributo a favore dell'ente gestore nel limite massimo di 70.000,00 euro, per le annualità 2024, 2025 e 2026, la cui copertura è garantita mediante l'utilizzo dei fondi accantonati alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05), capitolo U9090501701 "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021, n. 5)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto istituisce la riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento.	//	//	0,00 €
2	L'articolo 2 indica le finalità della proposta di legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Specifica gli obiettivi e i programmi che si vogliono realizzare con l'istituzione della Riserva.	//	//	0,00 €
4	La disposizione indica i confini della riserva, contiene disposizioni di carattere ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
5	L'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale che regolamentano la gestione della Riserva, che viene affidata al Comune di Gizzeria.	//	//	0,00 €
6	L'articolo detta disposizioni relative regolamento della Riserva e non	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	comporta oneri a carico del bilancio regionale.			
7 e 8	L'articolo 7 disciplina l'adozione del programma triennale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione del Programma annuale degli interventi. Per sostenere lo svolgimento delle attività di cui ai suddetti programmi è prevista la concessione di un contributo da parte della Regione Calabria.	C	P	70.000,00 € annuali
9	L'articolo disciplina le attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva. L'eventuale potere sostitutivo previsto in capo alla Regione verrà esercitato con oneri a carico del bilancio dell'ente.	//	//	0,00 €
10	L'articolo individua la tabellazione e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
11	La disposizione disciplina le prescrizioni e i divieti all'interno della Riserva e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
12	L'articolo contiene disposizioni ordinarie in quanto stabilisce le misure transitorie e di salvaguardia.	//	//	0,00 €
13	L'articolo contiene la norma finanziaria.			210.000,00 € per il triennio 2024-2026 (artt. 7-8)
14	La disposizione è relativa all'entrata in vigore della legge.	//	//	0,00 €

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Di seguito vengono indicati nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



Consiglio regionale della Calabria

Missione/Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05) capitolo U9090501701 inerente "Spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)"	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €
Totale	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	210.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione italiana e della normativa dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile nonché dell'articolo 2, comma 2, lettera r), della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), istituisce nella Provincia di Catanzaro la Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria (da ora in avanti: Riserva).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce gli habitat naturali quali strutture fondamentali della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale, garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici a esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. Cura, inoltre, la gestione sostenibile delle risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, in attuazione dell'articolo 1 della l.r. 22/2023.

2. La Riserva è istituita in attuazione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 e dei seguenti scopi:

a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area in particolare al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della



Consiglio regionale della Calabria

Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE);

b) la fruibilità dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;

c) la salvaguardia dell'ambiente naturale, la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione degli spazi degradati;

d) la promozione e la regolamentazione di attività antropiche compatibili che, nel rispetto delle finalità della Riserva, possano favorire un corretto rapporto tra uomo e ambiente;

e) la formazione e la diffusione della cultura del rispetto, l'educazione all'uso razionale delle risorse naturali, l'educazione ambientale e l'adozione di abitudini sostenibili;

f) la promozione di azioni che favoriscano la corretta gestione del territorio, anche nella costruzione e recupero di opere e manufatti, incentivando l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali e assicurando il mantenimento degli assetti ambientali, architettonici e paesaggistici;

g) la valorizzazione del paesaggio naturale, dei biotopi, dei monumenti naturali, delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici, del patrimonio biogenetico, del patrimonio archeologico e del patrimonio culturale identitario della comunità locale;

h) l'accessibilità a beni e servizi, nella sua espressione più ampia, ai soggetti disabili, portatori di handicap e persone non autosufficienti, anche attraverso percorsi e strutture idonee;

i) il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del terzo settore.

Art. 3

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:



Consiglio regionale della Calabria

a) attività di ricerca scientifica dedicata allo studio della biodiversità, al monitoraggio di specie e habitat e all'evolversi dell'ambiente e delle comunità viventi;

b) interventi e azioni di recupero e di salvaguardia e tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;

c) visite guidate;

d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione, in particolare attraverso:

1) lo sviluppo di progetti di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico, alla cittadinanza, nonché alle fasce deboli o svantaggiate;

2) l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, valorizzazione, conoscenza e promozione della Riserva, tramite attività partecipate;

3) gli scambi culturali con soggetti diversi come enti, associazioni, mondo accademico, scuole, soggetti privati;

e) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, archeologici, architettonici, produttivi tradizionali e paesaggistici dell'area, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e territorio;

f) potenziamento e miglioramento delle strutture di accoglienza e di quelle adibite ad attività educative e culturali;

g) progettazione e realizzazione di percorsi diversificati per una adeguata e rispettosa fruizione della Riserva;

h) progettazione e realizzazione di spazi e percorsi accessibili rivolti a persone con difficoltà motorie e disabilità;

i) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

j) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;

k) promozione e sostegno alla fruizione turistico-ricreativa del territorio attraverso lo sviluppo di forme di turismo ecosostenibile, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;



Consiglio regionale della Calabria

l) promozione delle attività economiche e imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge.

Art. 4 *(Confini)*

1. La Riserva è costituita da un solo corpo.
2. I confini della Riserva sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dalla l.r. 22/2023, sono indicate nella stessa cartografia, che è parte integrante della presente legge.

Art. 5 *(Gestione della Riserva naturale regionale)*

1. La gestione della Riserva è affidata al Comune di Gizzeria, ente gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 22/2023.
2. La sede legale e operativa dell'ente gestore dell'area protetta è individuata all'interno del Comune di Gizzeria.
3. L'ente gestore garantisce, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, di altri enti locali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università che intendono aderire e offrire, in modo volontario, il loro supporto alla gestione della Riserva. Le forme e modalità di partecipazione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. Al fine di rafforzare e implementare la partecipazione, in attuazione dell'articolo 33, commi 4 e 5, e dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 22/2023, è costituito il Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato nel Regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 6 *(Regolamento della Riserva)*

1. L'ente gestore adotta il Regolamento della Riserva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 34 della l.r. 22/2023 e dei criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge. Il regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio;



Consiglio regionale della Calabria

b) l'esercizio delle attività consentite nella Riserva e di quelle di competenza dell'organo gestore;

c) le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il rilascio degli atti autorizzativi nonché il rilascio dei nulla osta, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

d) i divieti e le deroghe in attuazione della normativa regionale e statale;

e) il diritto all'uso del nome e dell'emblema della Riserva;

f) le sanzioni, in attuazione di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 22/2023.

2. Il regolamento contiene, altresì:

a) la perimetrazione definitiva dell'area protetta e la sua zonizzazione interna, nella cartografia allegata al regolamento risultano evidenziati i confini dell'area di Riserva e della eventuale zonizzazione interna;

b) il programma delle specifiche misure di conservazione;

c) gli habitat di interesse conservazionistico;

d) la disciplina delle aree contigue alla Riserva nel rispetto dell'articolo 39 della l.r. 22/2023;

e) la fruizione delle aree protette, secondo le modalità previste dall'articolo 40 della l.r. 22/2023;

f) appositi strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione dell'area.

3. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 42 della l.r. 22/2023, stabilisce e disciplina le forme e le modalità di partecipazione attiva degli enti locali, delle associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle università. A tal fine, individua gli strumenti partecipativi più idonei, tra cui il Tavolo di partecipazione attiva, e ne disciplina la costituzione, le finalità e i compiti.

4. Il regolamento viene approvato nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2023.

Art. 7

(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva)

1. L'ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici



Consiglio regionale della Calabria

interessati, da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un programma triennale, che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva nonché le iniziative e gli interventi indicati dall'articolo 42 della l.r. 22/2023.

2. Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art. 8

(Programma annuale d'Interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con il programma triennale di cui all'articolo 7, l'ente gestore della Riserva predispone e adotta annualmente, entro il mese di ottobre, un programma d'interventi, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta, contenente le misure programmate e necessarie da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa.

Art. 9

(Attività di controllo e vigilanza sulla gestione)

1. L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva viene esercitata dalle competenti strutture regionali.

2. A tal fine, l'ente gestore, in attuazione dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, trasmette alla Giunta regionale annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione descrittiva sulle attività svolte, che contiene nello specifico:

- a) lo stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
- b) i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi di cui agli articoli 7 e 8;
- c) la rendicontazione dell'attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell'ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente con oneri a carico del bilancio dell'ente gestore.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 10

(Tabellazione)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da apposite tabelle collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti, tra l'altro, la seguente indicazione: "Regione Calabria – Riserva naturale regionale" con l'emblema dell'area protetta adottato dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Prescrizioni e divieti)

1. Le attività vietate nella Riserva sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 6, nel rispetto dei divieti previsti dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e dall'articolo 34 della l.r. 22/2023.

2. Il regolamento contiene altresì l'elenco delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2023.

Art. 12

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 6, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. Le misure di salvaguardia che l'ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991, nonché quelle di seguito indicate:

- 1) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- 2) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- 3) le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali;



Consiglio regionale della Calabria

- 4) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
 - 5) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - 6) l'introduzione di specie aliene o estranee, vegetali o animali nonché di armi da parte di privati;
 - 7) le attività che arrecano disturbo o danneggiano la fauna;
- b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;
 - c) effettuare attività di vigilanza e controllo;
 - d) valorizzare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;
 - e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;
 - f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;
 - g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;
 - h) concordare e gestire, ai fini della valorizzazione dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;
 - i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati e l'organizzazione del Tavolo di partecipazione attiva.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'ente gestore entro trenta giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'ente gestore determinato nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024–2026.



Consiglio regionale della Calabria

3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede per gli anni 2024, 2025 e 2026 con le risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.